



# STATUTO

DELLA

# R. ACCADEMIA GOLDONI

## DI LIVORNO

LIVORNO
Tipografia A. B. Zecchini

1869

# STATUTO

DELLA

# R. ACCADEMIA GOLDONI

DI

LIVORNO

# STATUTO

## DELLA R. ACCADEMIA GOLDONI

## DI LIVORNO

### TITOLO I.

### Dell' Accademia

—

ART. 1. La Proprietà e la direzione del R. Teatro Goldoni di Livorno, posto nella via di detto nome, risiedono in una Società per azioni che s' intitola Accademia Goldoni — Essa ha per scopo di ricavare il maggiore utile possibile della proprietà Accademica. —

« 2. Lo Stemma dell' Accademia rappresenta il ritratto di Carlo Goldoni, col motto *Castigat ridendo mores.*

« 3. L'Accademia ha la proprietà dei seguenti immobili.

1.° L'intiero corpo della Fabbrica del Teatro, unitamente al locale per uso di Filarmonica, e quartieri annessi.

2.° Il Palco al prim'ordine sul proscenio con suoi annessi destinato per nso degli Accademici.

3.° Il Palco centrale al secondo ordine addetto alla R. Corte.

4.° Il Palco N. 28 al secondo ordine nel proscenio.

5.° Il Palco N. 27 al terzo ordine.

6. I palchi segnati N. 1. 2. 3. 14. 15. 20. 21. 28. A. B. C. al quarto ordine.

7.° Alcuni stanzini situati al diversi ordini del Teatro, parte dei quali addetti a sopra nominati palchi.

8.° Infine quant'altro può risultare dal contratto di acquisto.

## TITOLO II.

### Degli Accademici e delle Azioni Accademiche

—

Art. 4. Gli Accademici sono cinquanta.

Il numero degli Accademici può essere accresciuto fino a Sessanta, sempre che l'Accademia venda le azioni Accademiche lire Italiane **Due Mila** ciascuna, nei modi stabiliti dal contratto di acquisto del Teatro.

Il ricavato di dette azioni dovrà possibilmente essere destinato nell'acquisto di Palchi in detto Teatro, o in lavori utili che portino aumento del patrimonio Accademico.

» 5. Tutti gli Accademici hanno uguali diritti ed uguali obblighi e godono personalmente e individualmente del libero ingresso gratuito nel Teatro, e nei locali di proprietà Accademica in occasione di qualunque spettacolo festa o rappresentanza.

» 6. Un Accademico può possedere più azioni Accademiche, ma qualunque ne sia il numero non può avere più di un voto nelle adunanze.

» 7. Non possano essere Accademici:

1.° I Ministri di qualunque culto.

2.° Quelli che hanno perduto i diritti Civili e Politici.

3.° Quelli che se ne rendano immeritevoli per azioni che importino condanna a pene afflittive per cause disonoranti.

4.° Quelli che sono domiciliati fuori del Regno.

» 8. Gli Accademici che cadono in alcuna delle circostanze previste nel precedente articolo, perdono necessariamente la qualità personale di Accademico, senza pregiudizio per altro delle loro respettive porzioni nel patrimonio dell'Accademia.

» 9. Quando una azione venga in possesso comune a più eredi, o compossessori, dovrà venire assegnata nominativamente ad uno tra essi, il quale esclusivamente potrà godere la qualità, e diritti di Accademico, sopportandone gli oneri.

Le Donne, i Minori, e quelli contemplati nell'articolo 7. possono nominare speciali procuratori per le adunanze — Le procure dovranno essere conferite a individui non Accademici.

» 10. Nessuno può acquistare o volontariamente perdere la qualità di membro dell'Accademia, se non mediante l'acquisto o respettivamente la vendita di un'azione Accademica, da approvarsi dall'Accademia stessa in adunanza generale.

» 11. Per l'ammissione di nuovi Accademici occorrerà sempre la maggioranza di Due Terzi dei votanti.

» 12. La proprietà delle Azioni Accademiche si trasmette per successione o donazione in ordine alle leggi Civili; ma il successore o donatario non diviene Accademico, se non per la sua ammissione in conformità dell'Articolo precedente.

ART. 13. Tutti gli Accademici debbono gratuitamente assumere il disimpegno degli uffici o cariche dell'Accademia, nè possono rifiutarvisi, senza legittima causa.

« 14. Saranno dispensati dall'accettare qualunque carica, coloro che ne cuoprivano una nell'anno precedente.

« 15. Ogni Accademico, il quale non abbia domicilio certo nella città di Livorno, deve eleggerne uno; ed a questo, come a quello reale degli Accademici, sono sempre regolarmente e legalmente lasciati gli avvisi e gli atti di ogni specie, anche giudiciali, che ponno essere loro trasmessi per interesse o per servizio dell'Accademia.

« 16. Il diritto al passo gratuito in Teatro è trasmissibile, salvo l'approvazione della Rappresentanza a persone estranee all'Accademia, dai soli Accademici non aventi domicilio fisso in Livorno, o possessori di più azioni.

## TITOLO III.

### Della Rappresentanza Accademica

—

ART. 17. La Rappresentanza, ed il governo dell'Accademia, e la amministrazione dei di lei interessi risiedono presso una Rappresentanza Accademica composta un Presidente, un Vice Presidente, due Consiglieri, un Provveditore, un Camarlingo, ed un Segretario.

« 18. Tutti vengono eletti dall'Accademia per mezzo di schede segrete, e rimane eletto al respettivo ufficio quell'Accademico che ha ottenuto maggior numero di nomine, purchè questo sia maggiore della metà dei presenti, altrimenti vi sarà ballottaggio fra i due che hanno ottenuto maggior numero di suffragi. — In caso di parità di nomine, tra due o più Candidati, si passano questi ai voti, ed è eletto quello che ne riporta un maggior numero — Se nel partito resta confermata la parità di nomine, si diviene ad un secondo esperimento, e persistendo la parità medesima si rimborsano i nomi dei due o più Candidati, e rimane eletto quello il cui nome viene estratto il primo, per mano del Presidente.

« 19. Con le medesime norme sarà nominato un terzo Consigliere *supplente* onde facilitare alla Rappresentanza la possibilità di trovarsi in numero legale alle sue adunanze.

Saranno nominati inoltre due Sindaci destinati alla revisione dei bilanci consuntivi annui a nome dall'Art. 47.

« 20. Le elezioni vengono partecipate in scritto agli Accademici eletti, i quali debbono parimente in scritto, dichiarare la loro accettazione o renunzia, la quale renunzia deve essere appoggiata da legittima causa da riconoscersi esclusivamente dall'Accademia.

« 21. Ad ufficio accettato non può alcuno esentarsene, può per altro venirne dispensato dall'Accademia, nella sopravenienza di legittima causa da riconoscersi dall'Accademia stessa.

« 22. Allorchè un Accademico destinato a qualunque ufficio, o ne è dispensato

in alcuno dei modi prescritti dallo Statuto, o cade in uno stato incompatibile colla qualità di Accademico, o si assenta con domicilio permanente fuori del circondario Communitativo di Livorno, o manca di vita; viene rimpiazzato dal Consigliere supplente. e l'Accademia provvederà subito alla nomina di un nuovo Consigliere supplente.

« 23. La Rappresentanza Accademica delibera sopra tutti gli affari amministrativi entro i limiti del bilancio di previsione, e studia e prepara tutti quelli che in ordine agli Statuti sono riservati al Corpo Accademico; decreta i Regolamenti per il servizio del Teatro, cura ed invigila la buona conservazione del Patrimonio Accademico, verifica i conti, i libri di Amministrazione e la Cassa, e rende conto annualmente della sua gestione alla Accademia.

« 24. La Rappresentanza nomina sospende ed anche licenzia gl'impiegati e inservienti del Teatro, se mancheranno allo adempimento dei propri doveri in ordine ai regolamenti.

Il solo Custode è nominato dall'Accademia a forma dell'art. 90. ?

« 25. Le Deliberazioni della Rappresentanza non sono valide se non prese in adunanze cui sieno presenti cinque dei suoi membri.

## TITOLO IV.

### Del Presidente e del Vice Presidente

—

ART. 26. Il Presidente occupa il primo posto nella Rapprosentanza, tanto onorifica, che governativa dell'Accademia.

Intima e presiede le adunanze dell'Accademia, e della Rappresentanza quando lo crede opportuno, o quando lo deve, a forma, e nel modo determinato dallo Statuto.

« 27. Fa parte per diritto di qualunque deputaziono ordinaria e straordinaria, e da lui dipende l'esentarsene; corrisponde con l'autorità governativa per gli affari riguardanti la Accademia ed il Teatro.

« 28. Riceve legalmente tutti gli atti giudiciali che vengono da chiunque trasmessi e notificati all'Accademia.

« 29. Il Presidente sta in ufficio per un anno, e dopo di questo resta per diritto Vice Presidente per l'anno segneute, dopo del quale può essere nuovamente rieletto a Presidente, od a qualunque altra carica.

« 30. Il Vice Presidente assiste a tutte le Adunanze con voto deliberativo come qualunque altro Accademico, ed in assenza o mancanza del Presidente ne fà le veci, a tutti gli effetti contemplati negli articoli precedenti.

## TITOLO V.

### Dei Consiglieri

—

ART. 31. Fra i Consiglieri la precedenza è devoluta a quello che nella elezione avrà riportato un maggior numero di voti.

ART. 32. Il primo Consigliere, e mancando questo, il secondo è quello che in assenza o mancanza del Vice Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti contemplati nel titolo precedente.

« 33. I Consiglieri stanno in ufficio per un anno, e ponno essere confermati, o eletti in altra carica.

## TITOLO VI.

### Del Segretario

—

ART. 34. Il Segretario trasmette d'ordine del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente, gl'inviti per le adunanze dell'Accademia e della Rappresentanza, di cui redige e conserva in protocollo i processi verbali e le deliberazioni.

« 35. Tiene in deposito, ricevendone consegna per inventario gli Statuti firmati, il registro delle azioni, tutti i libri, i contratti, le carte e i documenti di ogni specie concernenti gli affari e gl'interessi dell'Accademia, di cui custudisce l'Archivio ed il Sigillo.

« 36. Cura l'esecuzione delle deliberazioni, tanto delle Adunanze Generali, quanto di quelle di Rappresentanza, e tiene il carteggio dell'Accademia ad eccezione della corrispondenza con la autorità superiore riservata alla Presidenza.

« 37. Legalizza con la sua firma qualunque estratto o copia delle deliberazioni o di ogni altro documento esistente nell'Archivio Accademico.

« 38. Il Segretario stà in ufficio per un anno, può essere confermato, o eletto ad altra carica.

## TITOLO VII.

### Del Provveditore.

—

ART. 39. Il Provveditore ha la parte esecutiva della Amministrazione, e cura il mantenimento e la economia tanto dei beni immobili quanto di tutti i mobili appartenenti all'Accademia.

« 40. Egli provvede alla conservazione ed all'aumento delle rendite degli stabili procedendo agli affitti, salva l'approvazione della Rappresentanza, e alle spese ordinarie e straordinarie dell'Accademia a forma del bilancio di previsione, e delle deliberazioni della Rappresentanza.

« 41. Riceve in consegna per duplice inventario tutti gli oggetti mobili, gli affissi od attrazzi di proprietà Accademica, per farsene rendere conto dal Custode o dai conduttori o impresari del Teatro, e per passarne pure consegna mediante inventario al suo successore in carica.

« 42. Dirige e invigila tutti i lavori che si eseguiscono nel Teatro o negli altri stabili Accademici, e fa proposte o relazioni sopra quelli da ordinarsi dalla Rappresentanza, o da contemplarsi nel bilancio.

« 43. Trattandosi di lavori straordinarii l'Accademia dovrà aggiungergli una spe-

ciale deputazione di Accademici, ed occorrendo mista di Accademici e Palchisti, la quale però sarà sempre presieduta dal Provveditore.

ART. 44. Esamina, liquida, e legalizza con la sua firma i conti dei manifattori, ed altri che riguardano gl'interessi dell'Accademia.

« 45. Ha facoltà di ordinare che sia sospeso qualunque spettacolo o decorazione che giudichi poter recar danno alla proprietà Accademica, riferendone immediatamente alla Rappresentanza per gli ulteriori provvedimenti.

« 46. Provvede ad ogni qualsiasi incasso e pagamento per conto dell'Accademia col mezzo di *Mandati di Entrata* e *Uscita* staccandoli da *Registri* a *Matrice* e rilasciandoli firmati all'ordine del Camarlingo.

« 47. Insieme al Camarlingo compila il rendiconto annuo, che la Rappresentanza sottoporrà al Sindacato e quindi alla approvazione in Adunanza Generale. Inoltre prepara il bilancio di previsione che la Rappresentanza stessa sottoporrà all'approvazione in detta Adunanza.

« 48. Senza licenza della Rappresentanza non può il Provveditore imprestare sotto alcun titolo gli oggetti di spettanza dell'Accademia.

« 49. Il Provveditore propone alla Rappresentanza tutto il personale degli Inservienti del Teatro, ed ha facoltà di sospenderli dal rispettivo impiego fino a a giorni *Otto* rendendone conto al Presidente.

« 50. Il Provveditore sta in ufficio un anno e può essere confermato, o eletto ad altra carica.

## TITOLO VIII.

### Del Camarlingo.

—

ART. 51. Il Camarlingo incassa e paga tutte le somme di spettanza e per conto dell'Accademia o del Teatro, sempre in ordine e in conformità dei *Mandati* emessi dal Provveditore.

« 52. Conserva e registra tutte le ricevute e mandati quietanzati, tiene regolarmente il libro di Cassa a *Entrata* e *Uscita*, e insieme col Provveditore forma e prepara i rendimenti dei Conti ed i Bilanci.

« 53. Sta in ufficio un anno, e può essere confermato, o eletto ad altra carica.

## TITOLO IX.

### Dei Deputati e delle Ispezioni.

—

ART. 54. Tutti gli Accademici hanno l'obbligo di fare a turno l'ispezione in Teatro col titolo di Deputato. I componenti la Rappresentanza possono farsi esentare da questo servizio.

« 55. Il Segretario regola il turno di questo servizio, e per mezzo del Custode avvisa l'Accademico destinato a Deputato, il di cui nome sta affisso nel palco dell'Accademia, sul palco scenico, e nell'atrio del Teatro.

ART. 56. Il Deputato deve in caso di legittimo impedimento farsi supplire da un'altro Accademico — L'assenza da Livorno è considerata sempre come legittimo impedimento, ed il Custode ne avvisa il Segretario onde provveda il rimpiazzo.

In caso di assenza dal Teatro non giustificata, il Deputato incorrerà nella multa di Lire italiane Dieci, a vantaggio della Cassa Sociale e da ritenersi sopra gli utili annuali della sua azione.

« 57. Il Deputato ha lo speciale incarico di sorvegliare l'amministrazione serale del Teatro nell'interesse dell'Accademia, di regolare e sorvegliare il servizio, la polizia del Teatro e dei locali annessi, come pure l'esecuzione di tutto quanto è prescritto dal presente Statuto, e dai Regolamenti del palco scenico e degli impiegati e inservienti del Teatro, escluso ogni rapporto col pubblico che dipende dalla autorità di Pubblica Sicurezza.

« 58. Riceve i rapporti che gli verranno fatti dall'Ispettore Generale del Teatro, e indipendentemente da questo egli dovrà (nel libro di rapporti che si troverà nella stanza degli Accademici) registrare tutte le mancanze di servizio d'impiegati o inservienti, che avrà potuto constatare durante la rappresentazione o festa.

« 59. In qualunque occasione di fatti gravi, il Deputato d'Ispezione dovrà ricorrere alle Autorità Governative che si troveranno in Teatro, per fare rispettare i regolamenti in vigore, ed in questo caso farà rapporto in scritto dell'accaduto al Presidente dell'Accademia.

« 60. La mancanza in Teatro per qualsiasi causa del Deputato designato, porta l'obbligo negli altri Accademici presenti di farne le sue veci per tutto quello che è prescritto agli articoli 57. 58. e 59.

La preferenza è dovuta ai membri della Rappresentanza, secondo l'ordine della naturale prevalenza.

## TITOLO X.

### Delle Adunanze Generali

—

ART. 61. L'Accademia si aduna ordinariamente una volta l'anno, e straordinariamente ogni qual volta il Presidente o la Rappresentanza lo ravvisino necessario.

« 62. L'Adunanze ordinarie hanno luogo nel mese di Aprile di ciascun anno, ed hanno per principale oggetto

1.° La revisione dei Conti.

2.° L'approvazione finale dell'Amministrazione del precedente anno economico.

3.° La Deliberazione sul reparto degli utili da pagarsi al Soci.

4.° L'approvazione del bilancio di previsione.

5.° L'elezione della nuova Rappresentanza, e dei Sindaci in conformità del presente Statuto.

« 63. Nelle Adunanze Straordinarie si discute e si delibera soltanto sopra gli af-

fari che formano l'oggetto della loro convocazione i quali debbono essere specificati negli inviti.

ART. 64. Nelle une e nelle altre si delibera sopra le trasmissioni delle azioni.

« 65. Il Presidente non può ricusarsi di convocare l'Adunanza Generale, quando gliene sia fatta richiesta per scritto motivata da cinque Accademici.

« 66. Gli avvisi per le Adunanze Generali debbono rilasciarsi al respettivo domicilio degli Accademici o loro rappresentanti in ordine ai presenti Statuti, almeno tre giorni innanzi quello fissato per le medesime, eccettuati i casi di urgenza riconosciuti dal Presidente.

« 67. Gli Accademici non possono farsi rappresentare nelle Adunanze, fuorchè nel caso di assenza dalla città, ma anche in questo caso le procure dovranno essere conferite a individui non Accademici.

« 68. Gli Atti di procura di che negli Articoli 9 e 67 potranno farsi in formula di semplice lettera indirizzata al Presidente.

« 69. Per la legalità delle Adunanze generali dell'Accademia è necessaria la presenza della metà almeno dei membri che realmente la compongono.

« 70. Quando una Adunanza generale non possa aver luogo per mancanza di numero legale da constatarsi nel processo verbale, si procede alla convocazione di una seconda Adunanza, la quale sarà legittima qualunque sia il numero dei presenti, purchè non minore di quindici Accademici, e potrà deliberare soltanto sopra gli affari che formavano oggetto della prima convocazione.

« 71. Il Presidente o chi ne fà le veci, presiede esclusivamente le Adunanze, propone le discussioni, ordina i partiti, accorda la parola a chiunque degli Accademici, ma sempre ad uno per volta, e per ordine della domanda che essi ne fanno, la toglie a chiunque ne abusa in qualsivoglia modo, scioglie anche in tronco le Adunanze in qualunque caso di inconveniente, o di indecorosa contestazione, e l'aggiorna in tal caso a proprio arbitrio a tempo opportuno.

Dopo il Presidente i primi posti all'adunanza sono occupati dagli Ufficiali che compongono seco lui la Rappresentanza.

« 72. Nelle Adunanze Generali dell'Accademia gli affari vengono discussi nell'ordine seguente:

Quelli che sono proposti dalla Rappresentanza.

Quelli che sono proposti dal Presidente.

Quelli che sono proposti da un Accademico, o suo legittimo rappresentante o Procuratore.

« 73. Le deliberazioni tanto nelle Adunanze Generali, quanto in quelle di Rappresentanza, si prendono a maggioranza di voti, e tutte per partito segreto.

In caso di parità di votanti, il Presidente avrà doppio voto.

« 74. Si eccettuano però le deliberazioni relative all'Ammissioni di nuovi Socii Accademici, e alle riforme degli Statuti che esigono

La prima la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La seconda quella dei tre quarti degli Accademici.

« 75. Le deliberazioni delle Adunanze generali obbligano tutti gli Accademici e proprietarii di Azioni comunque non presenti o dissenzienti.

## TITOLO XI.

### Delle Adunanze e Deliberazioni della Rappresentanza.

—

Art. 76. Le Adunanze della Rappresentanza si tengono a qualunque occorrenza ed a convocazione del Presidente, o del vice Presidente.

« 77. Ognuno degli Ufficiali dell'Accademia, può provocarne la convocazione per affari che riguardano lui stesso, il suo ufficio, o l'Accademia.

« 78. Gli Ufficiali che la compongono vi sono invitati con avviso del Segretario da giorno a giorno, ad anco da ora a ora secondo le circostanze.

« 79. L'adunanza non è legale se non quando ci intervengono cinque degli Uffiziali votanti.

## TITOLO XII.

### Dell'Amministrazione economica, e della Contabilità.

—

Art. 80. L'Amministrazione economica affidata alla Rappresentanza è regolata da un Bilancio Consuntivo, e da un Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per ciascun anno economico.

« 81. L'anno economico incomincia sempre il primo di Aprile di ogni anno.

« 82. I detti Bilanci si estendono a tutti gli Articoli ed oggetti preveduti nel presente Statuto.

« 83. Gli utili resultanti dal Bilancio Consuntivo al netto delle spese, saranno destinati a ripartirsi fra i Socii Accademici, prelevando il 20 per cento di detti utili netti per servire di fondo di Cassa per l'anno successivo.

« 84. Detto Bilancio dopo essere stato riveduto dai Sindaci, sarà stampato e rimesso ai Soci 8 giorni prima della convocazione dell'Adunanza Generale ordinaria del mese di Aprile di ogni anno.

« 85. Il Bilancio preventivo degl'incassi e delle spese per ciascun anno, formato dalla Rappresentanza sulla proposta del Provveditore e del Camarlingo, viene presentato in detta Adunanza, e da questa discusso e deliberato.

« 86. La Rappresentanza e respettivamente il Provveditore, non possono dipartirsi da ciò che è stato stabilito in detto Bilancio, il quale non può modificarsi se non per deliberazione espressa di un'Adunanza Generale.

Il detto Bilancio conterrà tuttavia un Articolo di massa di rispetto da fissarsi dell'Adunanza Generale alla presentazione del Bilancio stesso per le spese straordinarie ed impreviste, e di questa somma potrà la Rappresentanza disporre a seconda delle circostanze.

« 87. Le entrate ed i pagamenti di qualunque sorta, sono percetti e pagati dal Camarlingo in seguito di altrettanti mandati firmati dal Provveditore.

Il Provveditore tiene un registro di tutti i mandati che emette, sì di entrata che di uscita.

« 88. Il Camarlingo tiene un registro di entrata e di uscita che deve essere sempre

in giorno, e nel quale deve notare in dettaglio tutte le somme che incassa e paga, in forza dei Mandati del Provveditore.

ART. 89. Il Camarlingo ed il Provveditore hanno facoltà di fare procedere nei loro respettivi nomi agli atti esecutivi contro qualunque debitore liquido del l'Accademia.

## TITOLO XIII.

### Del Custode, degli Agenti e degli Impiegati e Inservienti del Teatro.

—

ART. 90. L'Accademia è servita da un Custode che viene nominato dall'Accademia in Adunanza Generale sulle domande dei concorrenti, e per un solo anno, venendo conferito l'impiego a quel candidato che ottiene un maggior numero di suffragi.

Nel mese di Aprile di ogni anno (termine dell'anno Accademico) esso è posto a partito in Adunanza Generale per la sua conferma o esclusione alla pluralità di voti.

Questo impiegato può per giuste cause venire sospeso dal respettivo impiego, ed anche rimandato qualora la Rappresentanza lo creda necessario.

« 91. L'Agente o Amministratore dell'Accademia è prescelto dalla Rappresentanza sia per l'intera annata Accademica o a Stagione come crederà più conveniente.

« 92. Tutti gli altri Impiegati e Inservienti sono a nomina della Rappresentanza.

Le attribuzioni e le dipendenze di tutti, saranno regolate da speciale Regolamento.

## TITOLO XIV.

### Dei Medici, dell'Ispettore Generale del Teatro, e del consultore Legale

—

ART. 93. L'Accademia ha due Medici al servizio del Teatro che vengono nominati dalla Rappresentanza, ed hanno l'obbligo, con quel turno che per ciascuna stazione teatrale viene da loro medesimi stabilito, o in mancanza dalla Rappresentanza, d'intervenire e restare permanentemente almeno uno per sera al Teatro in tempo degli spettacoli o feste che vi si danno.

« 94. Qualunque indisposizione di Comici, Cantanti, Ballerini, ed altri addetti in qualunque modo al Teatro, che impedisca loro di prestare servizio, deve essere certificata da uno almeno di detti Medici, ed anche da tutti e due, quando così venga ordinato dalla Rappresentanza, o dal Deputato d'Ispezione.

« 95. I detti Medici hanno per emolumento il passo personale gratuito in Teatro, a qualunque rappresentanza o festa che vi sia data.

« 96. La Rapppresentanza nomina parimente un Ispettore Generale, il quale avrà la sorveglianza immediata, sopra tutto quanto può interessare al buon servizio del Teatro, ed agli interessi dell'Accademia.

ART. 97. Questo Ispettore dipende direttamente dalla Rappresentanza, ed in tempo di Rappresentazioni o feste dal Deputato d'Ispezione o chi ne faccia le veci.

Le sue speciali attribuzioni, sono determinate da speciale regolamento. In compenso ha il passo gratuito in Teatro.

« 98. La Rappresentanza nomina pure un consultore Legale, il quale mediante il passo gratuito in Teatro, dovrà prestare l'opera sua per tutti gli affari Legali dell'Accademia.

## TITOLO XV.

### Della Direzione degli Spettacoli

—

ART. 99. La parte direttiva degli spettacoli, e la esecuzione dei contratti a ciò relativi, non che la sorveglianza sul personale artistico addetti al Teatro, sono affidati alla Rappresentanza.

« 100. Trattandosi di Spettacoli di Opere e Balli, a cura del Presidente uno almeno dei componenti la Rappresentanza oltre il Provveditore, dovranno possibilmente sorvegliare le prove acciò tutti gli individui che vi prendono parte eseguiscano il loro dovere.

« 101. La Rappresentanza (salvo sempre le disposizioni dell'autorità competenti) ha il pieno diritto di protestare artisti o spettacoli che non creda conveniente doversi produrre in Teatro, anche avanti che subiscano l'esperimento del pubblico, ed è quindi in facoltà di valersi alla circostanza dei mezzi che sono in suo potere a termini delle leggi e dei Regolamenti Generali, per costringere all'adempimento dei respettivi doveri qualunque individuo addetto al Teatro, onde gli impegni verso il pubblico, l'osservanza dei Regolamenti, l'ordine e la decenza non abbiano ad essere in alcun modo violati.

## TITOLO XVI.

### Della cessione del Teatro

—

ART. 102. Il Teatro Goldoni è destinato alle rappresentazioni, alle feste, e agli spettacoli pubblici permessi dall'autorità governativa.

La cessione del Teatro viene fatta mediante un canone da convenirsi e mai gratuitamente, ed è assolutamente vietato che sia concesso per adunanze politiche.

« 103. I suddetti spettacoli feste o rappresentazioni debbono essere tali da non poter recare danno allo stabile del Teatro, o agli ornati del medesimo.

« 104. Il Teatro può essere concesso per rappresentanze o feste serali per una o più stagioni teatrali, ma non mai per un tempo maggiore di anni quattro.

« 105. La cessione del Teatro per uno o più anni alla medesima Impresa è fatta dall'Accademia; in tutti gli altri casi dalla Rappresentanza.

« 106. L'Accademia è di pieno diritto estranea a qualunque impegno o obbliga-

zione degli impresari o altri Conduttori del Teatro, tanto col pubblico quanto coi privati, e in specie con l'inservienti del Teatro, col fornitori delle imprese e con le persone in qualunque maniera addette agli spettacoli, ed è generalmeute esente da ogni responsabilità per i detti Impresari o Conduttori.

ART. 107. Il Conduttore del Teatro deve sempre ricevere dal Provveditore in consegna per inventario, tutto il mobiliare del medesimo per renderne conto, mantenerlo e restituirlo in buono stato, senza che possa mai in verun caso imprestarlo ad altri, o valersene per uso estraneo al Teatro.

« 108. L'Accademia non può in verun caso assumere per proprio conto l'Impresa del Teatro, ne prestare garanzia ne a favore dell'Impresa ne di altri.

« 109. L'Impresario, o altro Conduttore del Teatro non può arbitrariamente farvi alcuna straordinara illuminazione, ne concedere ad altri il Teatro per qualsiasi Accademia, festa, o qualunque altro spettacolo o rappresentazione, senza il preventivo consenso della Rappresentanza.

« 110. In caso d'inadempimento, l'Impresario o altro Conduttore del Teatro può esservi costretto per tutte le vie di ragione, ma è sempre nei diritti della Accademia di sciogliere anche in tronco l'Impresa, o la locazione del Teatro, quando non riesca d'ottenere il completo adempimento dei patti stabiliti.

## TITOLO XVII.

### Della forza obbligatoria, e delle riforme dello Statuto

—

ART. 111. Il presente Statuto è posto in attività a contare dal giorno della emanazione del R. Decreto col quale riceve l'approvazione in conformità delle Leggi del Regno, e a contare dal suddetto giorno tutte le anteriori deliberazioni dell'Accademia cessano di aver forza di legge generale, salvo il patto fondamentale espresso nelle due deliberazioni Accademiche del 5 e del 9 Marzo ultimo scorso.

« 112. Un esemplare del presente Statuto e del R. Decreto che lo approva sarà depositato nella Cancelleria del R. Tribunale di prima Istanza di Livorno, ed un'altro sarà conservato nello Archivio dell'Accademia, ed in questo dovranno apporre la loro firma tutti gli Accademici presenti e futuri.

« 113. La sola Accademia può deliberare qualunque riforma dello Statuto da proporsi alla Sovrana approvazione, e questa riforma non avrà autorità che dopo l'approvazione medesima.

« 114. Trattandosi di dette riforme è necessario il voto o l'adesione dei tre quarti degli Accademici a forma dell'articolo 74.

« 115. L'Accademia e i suoi cessionari per l'esercizio pubblico del Teatro, saranno tenuti all'osservanza della legge e Regolamenti di Pubblica Sicurezza, e a tutte le altre leggi e regolamenti relative al dare il palco, e l'ingresso gratuito ai pubblici funzionari, o agenti incaricati di un pubblico servizio, a termine delle leggi e dei Regolamenti in vigore.

ART. 116. Ogni operazione e contrattazione posta in essere contro il presente Statuto è nulla.

« 117. Quando l'Accademia si determinasse alla vendita del Teatro, dovrà nominare una Commissione liquidatrice composta di sette Accademici, con l'incarico di regolare, definire, e sistemare, tutti i diritti e interessi del Corpo Sociale e dei singoli, in conseguenza dello scioglimento dell'Accademia stessa.

Discusso, deliberato e approvato il presente Statuto dall'ACCADEMIA GOLDONI, nell'Adunanza Generale dell'11 Luglio 1869.

Ancona Cesare
Bacci Antonio
Bacci Luigi
Bavastro Alceste
Bini Cesare
Boyer Gabbriello
Broglio Alessandro
Bouisson Adolfo
Cabib Alessandro
Calloni Alessandro
Canessa Remigio
Carlesi Emilio
Carocci Dario
Catáni Antonio
Codda Giacomo
Coen Fortunato
Coen Salvatore
Consani Ermolao
Daninos Adolfo
Dello Strologo Isacco
Dewitt Giacomo
Galeazzi Galeazzo
Giacomelli Ing. Dario
Giacomelli Giovanni
Grasso Luigi Giorgio
Lamberti Luigi
Lloyd Tommaso
Luigi Giuliano
Maurogordato Cav. Giorgio
Mey Giuseppe
Mimbelli Francesco
Misan Giacomo
Misan Sabatino
Modena Cav. Felice
Pacinotti Paolo
Pellegrini Ing. Francesco
Peona Gilberto
Puccinelli Oreste
Prezzolini Ferdinando
Remaggi Pietro
Rodocanacchi Cav. Pandely
Sansoni Cav. Eugenio
Santarnecchi Giuseppe
Santarnecchi Dott. Virginio
Sanvitale Conte Ugo
Schwartze Rodolfo
Stears I. B.
Stoltenhof Augusto
Terrieri Gaetano
Traxler Augusto

# DELIBERAZIONE

## *Dell' Adunanza del 5 Marzo 1869*

I Signori Accademici adunati, intesa la lettura delle minute del contratto di compra del Teatro, ritenuto il principio che dovrà aversi per esplicitamente espresso nel Contratto al quale la presente Deliberazione servirà di base, che nessuno degli Azionisti o Soci possa mai ne in qualunque cosa essere obbligato a pagare somma superiore, e al di la della propria azione nella quantità di L.it. Duemila approva la detta minuta e a seconda della medesima, e fermo stante il principio che sopra, ne ordina la stipulazione.

Al seguito di che viene rimesso alla prossima Adunanza da aver luogo il 9 Marzo la nomina di una Direzione provvisoria composta di un Presidente, un Segretario, un Provveditore, un Cassiere e tre consiglieri.

## DELIBERAZIONE

*dell'Adunanza del 9 Marzo 1869*

I Signori Accademici Adunati per devenire alla Elezione della Direzione provvissoria eleggono i Sigg.

| | |
|---|---|
| TRAXLER AUGUSTO | Presidente |
| CANESSA REMIGIO | Cassiere |
| BROGLIO ALESSANDRO | Provveditore |
| BACCI LUIGI | Segretario |
| GIACOMELLI Ing. DARIO | Consigliere |
| MODENA Cav. FELICE | « |
| RODOCANACCHI Cav. PANDELY | « |

Costituitasi in tal modo la Direzione provvisoria per amministrare temporaneamente il Teatro fino alla nomina della Direzione definitiva, e tenuto fermo il principio gia approvato che i soli nominati alle cariche di Presidente, Segretario e Cassiere debbano stipulare il contratto d'acquisto col Sig. Cav. Pandely Rodocanacchi, non che gli istrumenti di vendita di parte dei Palchi attinenti all' Accademia, che il Sig. Cassiere debba provvedere al pagamento di quanto è attualmente dovuto dai singoli azionisti nelle mani del predetto venditore Sig. Rodocanacchi, è dichiarata sciolta la seduta.



